

DOCUMENTO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Tutela legale (Basic)

ALD Automotive Italia Srl ha stipulato con la compagnia assicurativa Euro Insurances DAC una polizza assicurativa (di seguito il Contratto di Assicurazione o Polizza) che offre una copertura per il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente (di seguito il Conducente) qualora alla guida di un Veicolo Assicurato sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale.

Il presente documento ha lo scopo di fornire al Conducente le principali informazioni sul Contratto di Assicurazione.

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è Euro Insurances DAC (anche la "Società"), con sede legale in Block C, Ground Floor, Central Park, Leopardstown, Dublino 18, Irlanda. La Società opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

Sommario

1. Oggetto della polizza	3
2. Spese assicurate	3
3. Oggetto dell'assicurazione	4
4. Servizi di consulenza legale	4
5. Soggetti assicurati	4
6. Esclusioni	4
7. Ambito territoriale	5
8. Denuncia di Sinistro e Scelta dell'Avvocato	5
9. Gestione del caso assicurativo	5
10. Conflitto nella gestione del caso assicurativo	6
11. Rimborso delle spese versate	6
12. Prescrizione	6
13. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni	6
14. Comunicazioni	6



Definizioni

Le definizioni e i Termini di assicurazione sono riportati di seguito.

- **Sanzione amministrativa:** provvedimento adottato dall'Autorità Amministrativa o dall'Autorità Giudiziaria per porre fronte ad un illecito amministrativo, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o nell'espulsione da determinati enti pubblici;
- **Arbitrato:** una procedura alternativa al ricorso al tribunale civile ordinario, a cui le parti possono ricorrere per risolvere o prevenire una controversia;
- **Sinistro o caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Spese processuali penali:** spese del procedimento penale che sono addebitate all'imputato in caso di condanna;
- **Diritto penale:** insieme delle norme giuridiche stabilite per la tutela della collettività contro comportamenti lesivi degli individui;
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di una presunta violazione del diritto penale che viene notificata alla persona attraverso le informazioni sulla garanzia. Essa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - volontario - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia prestata dall'Assicurazione, è rilevante la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio);
- **Contravvenzione:** reato (vedi Definizione di reato) in cui non viene considerato l'elemento psicologico, cioè la condotta volontaria della persona che lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o la multa;
- **Conducente:** qualsiasi persona fisica autorizzata dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine alla guida dei veicoli del Contraente indicati nel Libretto di Registro, purché in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato.
- **Patente di guida:** autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio competente del dipartimento dei trasporti necessaria per la guida di veicoli a motore su strade pubbliche.
- **Lavoratore dipendente:** Tutte le persone fisiche, delle quali, nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro o di servizi, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.
- **Spese del perito:** spese relative ai servizi di un perito nominato dal giudice (perito del tribunale) o dalle parti (perito della parte);
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295 e successive modifiche;
- **Indennità:** somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro;
- **Assicuratore:** La Compagnia, indicata nell'intestazione della presente Polizza Assicurativa;
- **Assicurato:** il soggetto i cui interessi sono tutelati dalla presente Polizza Assicurativa;
- **Assicurazione:** la copertura prevista dalla Polizza Assicurativa;
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo compreso tra la Data di Efficacia e la Data di Scadenza;

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia

Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



- **Occorrenza di un caso/sinistro assicurativo:** il momento in cui inizia la presunta violazione di una disposizione legale. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente polizza, tale momento deve essere successivo alla data di entrata in vigore della polizza. Se il comportamento contestato continua, la prima violazione deve essere presa in considerazione. Più semplicemente, l'evento non è il momento in cui inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più nello specifico, l'insorgenza nell'ipotesi di una sanzione penale o amministrativa è il momento in cui è stato commesso il reato o la violazione di una norma comportamentale prevista dal Codice della Strada;
- **Reato:** violazione della legge penale. I reati si distinguono in reati e contravvenzioni e comportano diverse pene, la reclusione e/o la pecuniaria (per i reati: reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto, multa). I Delitti si dividono quindi, a seconda dell'elemento psicologico, in volontari, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni l'elemento psicologico è irrilevante;
- **Utente:** la persona che noleggia i veicoli della Parte Contraente nell'ambito del "noleggio senza conducente".

Termini e condizioni

1. Oggetto della polizza

Il Contratto di Assicurazione definisce i termini e le condizioni in base alle quali EURO INSURANCES DAC – in conformità con la legge, i massimali e le condizioni definite nella polizza assicurativa - assicurerà il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente autorizzato alla guida di un Veicolo Assicurato di proprietà di ALD Automotive Italia Srl.

2. Spese assicurate

L'Assicuratore copre, nel limite di € 15.000,00 per sinistro (per un numero illimitato di sinistri all'anno), e secondo le condizioni previste dalla Polizza, il rischio di assistenza legale necessario a tutelare i diritti dell'Assicurato derivante da un sinistro coperto dall'assicurazione.

Sono inclusi i seguenti costi:

- intervento di un avvocato incaricato di gestire la pratica assicurativa;
- intervento di un esperto/consulente tecnico nominato dal Giudice e/o di un perito di parte;
- spese processuali penali;
- sanzione amministrativa;
- valutazioni riguardanti persone, cose, eventi e cause coinvolte in un caso assicurativo;
- indagini per l'accertamento di prove a discarico, nell'ambito di procedimenti penali;
- redazione di denunce, querele e istanze al tribunale.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi in cui è in vigore l'assicurazione, l'Assicuratore si impegna a pagare:

- i servizi di un interprete;

- la traduzione di trascrizioni e documenti del procedimento;
- anticipi per cauzione, quando ordinato dal tribunale, fino al limite massimo indicato nel programma di polizza. L'importo anticipato deve essere rimborsato alla Società entro 60 giorni dal pagamento: decorso tale termine la Società addebiterà gli interessi al tasso legale vigente. In attesa del rimborso da parte dell'Assicurato, l'importo anticipato ridurrà la somma massima assicurata.

L'Assicuratore non sarà responsabile del pagamento di multe o penalità e degli oneri fiscali che dovessero insorgere durante o al termine del procedimento, ad eccezione dell'IVA sugli onorari dei professionisti incaricati, a condizione che l'Assicurato non possa dedurre tale imposta.

3. Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza riguarda la tutela legale dell'Assicurato qualora, per eventi legati alla guida dei veicoli del Contraente:

- a) sia soggetto a procedimento penale per reato colposo o contravvenzione.
- b) debba presentare ricorso contro la sospensione della patente di guida, adottata come conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale che ha causato la morte o lesioni personali.

4. Servizi di consulenza legale

Ad integrazione della propria copertura assicurativa, l'Assicuratore garantirà la disponibilità di un servizio di consulenza telefonica riguardante le materie oggetto della polizza, attivabile tramite E-mail: rivalse@acclaims.it

5. Soggetti assicurati

La Polizza Assicurativa copre i soggetti autorizzati dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine alla guida dei veicoli del Contraente iscritti al Libretto di Registro, purché in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato.

In caso di sostituzione temporanea, o temporanea indisponibilità del Veicolo oggetto del contratto di noleggio a lungo termine, la Polizza Assicurativa coprirà la persona autorizzata a guidare il veicolo sostitutivo.

6. Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla guida e/o dalla proprietà di aeromobili e unità a motore;
- controversie di diritto civile derivanti da presunti inadempimenti contrattuali e/o di controparte contrattuale.

Inoltre, la garanzia non si applica se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, ovvero se guida il veicolo con patente non valida o diversa da quella prescritta, o non rispetta gli obblighi previsti per la patente; se, invece, il conducente non ha ancora conseguito la patente di guida, pur avendo superato gli esami di abilitazione alla guida, oppure è in possesso di una patente scaduta, ma ne ottiene una nuova o rinnovata patente entro 60 giorni dall'incidente, la garanzia è in vigore;

- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; questa esclusione si applica solo al proprietario del veicolo;
- il veicolo sia utilizzato in modo diverso da quello previsto dall'immatricolazione; Questa esclusione si applica solo al proprietario del veicolo.

7. Ambito territoriale

La garanzia assicurativa si applica ai sinistri che sorgono e vengono gestiti in tutti gli Stati dell'Unione Europea. Il Servizio di Consulenza Legale opera solo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

8. Denuncia di Sinistro e Scelta dell'Avvocato

L'Assicurato è tenuto a notificare tempestivamente il sinistro all'Assicuratore, inviando tutti gli atti e i documenti pertinenti. Le Parti convengono che la gestione del Sinistro sarà eseguita come descritto all'interno delle CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE.

L'Assicurato dovrà inoltre inviare, unitamente alla denuncia di sinistro, copia del contratto di noleggio a lungo termine riportante il nominativo dell'Assicurato in qualità di conducente autorizzato alla guida del veicolo noleggiato o l'autorizzazione dell'Utente antecedente al verificarsi del caso assicurativo, la targa del veicolo e il verbale di consegna del veicolo riportante la data di effettiva consegna del veicolo.

L'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore di tutti gli atti notificatigli dall'ufficiale giudiziario, tempestivamente e in ogni caso in tempo utile per consentire l'adozione delle misure appropriate per la difesa.

Contestualmente alla presentazione del sinistro, l'Assicurato – anche in caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore – può indicare all'Assicuratore un legale al quale affidare la causa – residente nel distretto del sistema giudiziario competente a decidere la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato scelga un avvocato che non risieda all'interno del distretto del sistema giudiziario competente, l'Assicuratore garantirà le spese di domiciliazione, fino al limite di € 3.000,00. Tale importo è compreso nell'importo massimo pagabile per sinistro.

9. Gestione del caso assicurativo

Al ricevimento del caso assicurativo, l'Assicuratore trasmette il caso al procuratore designato ai sensi dell'articolo 9. Per ogni fase della controversia e del procedimento giudiziario:

- L'Assicurato è tenuto ad aggiornare l'Assicuratore su qualsiasi circostanza rilevante ai fini della garanzia di polizza, pena la perdita del diritto alle prestazioni di Polizza;
- Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con l'Assicuratore, viceversa non si provvederà al relativo rimborso spese.

Allo stesso modo, per i procedimenti giudiziari successivi a quelli autorizzati, anche le assegnazioni ai procuratori devono essere concordate preventivamente con l'Assicuratore, a condizione che la causa dell'Assicurato abbia una possibilità di successo; l'Assicurato conferirà a tali procuratori i necessari poteri, pena la perdita del diritto alle prestazioni previste dalla polizza. L'Assicuratore non è responsabile per l'attività di avvocati e periti.

10. Conflitto nella gestione del caso assicurativo

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Assicuratore sulla possibilità di un esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di una sentenza o di un ricorso al tribunale superiore, la questione può essere deferita ad un arbitro, su richiesta di una delle parti e formulata con lettera raccomandata, con l'accordo di entrambe le parti sull'arbitro designato. L'arbitro deciderà secondo i principi generali di equità e le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può procedere per proprio conto e a proprio rischio, con diritto ad essere rimborsato dall'Assicuratore per le spese sostenute e non pagate dalla controparte, se il risultato così conseguito è più favorevole di quello precedentemente proposto o raggiunto dall'Assicuratore stesso, di fatto o per legge.

11. Rimborso delle spese versate

L'Assicurato ha diritto in via esclusiva a tutte le somme versate, o comunque recuperate in relazione al capitale e agli interessi, mentre l'Assicuratore ha diritto alle somme versate, anche all'Assicurato, a titolo di rimborso di spese, costi e onorari, sia giudiziali che stragiudiziali.

12. Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 (due) anni. Se l'evento è considerato reato ai sensi della legge, esso sarà prescritto nei termini previsti dalle disposizioni penali applicabili.

13. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni

La Parte contraente deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula, con l'Assicuratore o con altri assicuratori, di altre polizze che coprono il medesimo rischio mentre l'Assicurato può effettuare tale comunicazione all'atto della presentazione del sinistro, in base a quanto previsto dall'art. 1910 c.c.

14. Comunicazioni

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a:

ALD AUTOMOTIVE ITALIA
Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma
PEC: aldautomotiveitalia@arubapec.it

Pubblicato Dicembre 2024